

O.D.G. N. 108 ORDINE DEL GIORNO PER IMPEGNARE LA GIUNTA, IL PARLAMENTO ED IL GOVERNO, AD ATTIVARSI PER RICONOSCERE IL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO AI CITTADINI EXTRA UE O APOLIDI, PRESENTATO DAL CONSIGLIERE LO GIUDICE E ALTRI IN DATA 3.5.2005.
P.G.N. 95679/2005

ORDINE DEL GIORNO VOTATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25 LUGLIO 2005

""""IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA

VISTI

- La **Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo** adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- Il capitolo C parte II della **Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale**, siglata a Strasburgo il 5 febbraio 1992 che, all’art. 6, afferma che *“Ogni Stato contraente si impegna, salvo quanto stabilito dalla disposizione all’art. 9 par. 1, ad accordare a ogni residente straniero il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni delle autorità locali, posto che egli soddisfi i medesimi requisiti giuridici che si applicano ai cittadini e inoltre che sia legalmente e abitualmente residente in quello Stato nei cinque anni precedenti le elezioni”*;
- l’art. 9 del **Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che prevede espressamente il diritto di voto per gli stranieri extra UE, affermando al comma 4 che *“il titolare della carta di soggiorno può: (...) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.”*;
- Il **Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali** di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, all’art. 8, commi 1 e 5, affida alla competenza degli Statuti comunali la disciplina delle forme di partecipazione della popolazione, laddove afferma : *“1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”* e *“5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti”*; e che, all’art. 17, precisa che gli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale *“rappresentano le esigenze delle popolazioni delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento”*;
- la **Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea** adottata a Nizza nel dicembre 2000;
- Le **Risoluzioni del Parlamento Europeo del 19 giugno 2003 e del 15 gennaio 2004** che sollecitano nuovamente gli Stati membri ad estendere al più presto il diritto di voto in ambito locale agli stranieri non comunitari residenti;

- la **Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004** che, all'art. 8, si impegna a *“promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche”*, a favorire *“ la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati”* e a promuovere *“ l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali (...) per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati”*.
- **Il parere del Consiglio di Stato n. 8007 del 28 luglio 2004** in risposta al quesito della regione Emilia Romagna, favorevole all'estensione dell'elettorato attivo e passivo, nelle circoscrizioni comunali, agli stranieri extracomunitari residenti, come previsto dallo Statuto del Comune di Forlì;
- Lo **Statuto della Regione Emilia Romagna**, approvato il 14.9.2004 che, all'art. 2, pone fra gli obiettivi prioritari della Regione *“il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti”*
- L'adesione del Comune di Bologna alla Carta Europea dei diritti dell'uomo nelle città, deliberata dal Consiglio comunale il 22.7.2005

RITENUTO

che sia necessario stabilire regole per riconoscere il diritto di voto a livello cittadino per gli stranieri immigrati regolari residenti a Bologna da un determinato periodo di tempo;

che tale atto rappresenti un passo importante per consentire ai cittadini immigrati di far ascoltare la loro voce nelle istituzioni locali sui problemi che li riguardano, affinché assumano responsabilità sociali e civili e siano attivi con gli altri cittadini nell'azione svolta ad isolare e a combattere la criminalità per la sicurezza di tutti;

che paesi come Belgio, Danimarca, Irlanda, Estonia, Lituania, Norvegia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Olanda e Ungheria già riconoscono il diritto di voto alle elezioni amministrative agli stranieri non comunitari;

le grandi trasformazioni sociali, economiche e politiche degli ultimi anni impongano una riflessione attenta sui principi della cittadinanza, della partecipazione, della coesione sociale e sugli strumenti di cui una pubblica amministrazione deve dotarsi per una loro piena e dispiegata applicazione;

CONSIDERATO CHE

la città di Bologna, come tutto il mondo occidentale, è meta di cittadini stranieri che cercano lavoro e una vita serena spesso fuggendo da situazioni di gravi difficoltà come guerre, persecuzioni politiche, povertà e carestie presenti nei loro paesi di origine;

la popolazione migrante di provenienza extra Unione Europea residente a Bologna supera oramai le 23 mila unità;

quest'ultimo dato testimonia quanto, nonostante le gravissime ristrettezze imposte dalla legge Bossi-Fini, la stragrande maggioranza delle persone immigrate intenda vivere nel nostro paese e nella nostra città rispettando le normali regole della convivenza civile e democratica;

se ad un cittadino viene richiesto il rispetto dei doveri della cittadinanza, a ciò dovrebbe corrispondere - in uno stato di diritto - l'attribuzione, a quello stesso cittadino, di pieni diritti a partire dal diritto di elettorato attivo e passivo;

la legge Bossi- Fini del 2002 ammette al permesso di soggiorno, e quindi alla residenza, solo chi lavora in Italia e paga regolarmente tasse, imposte e contributi e questo confligge col principio "*no taxation without representation*", storicamente fondativo del concetto stesso di Costituzione, che richiede che tutti contribuenti siano rappresentati negli organi elettivi.

non è principio della legge la riserva del voto ai soli italiani alle elezioni: infatti i cittadini della Unione Europea votano in Italia nelle elezioni amministrative, confermando che la Costituzione italiana, agli art. 48 (laddove afferma che: "*Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età*") e 51 (laddove afferma che: "*Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*") sancisce che l'elettorato attivo e passivo è diritto di tutti i cittadini, ma non delimita l'esercizio di questo diritto ai soli cittadini;

è comunemente riconosciuto che alcune libertà che la nostra Costituzione riserva formalmente ai soli cittadini, come la libertà di riunione (art. 17), la libertà di associazione (art. 18) la libertà di associarsi a partiti politici (art. 49) non possono non essere considerati come estesi a tutti coloro che risiedono sul territorio nazionale al pari degli altri diritti e libertà fondamentali riconosciuti ad ogni persona dagli articoli 2, 13, 14 e 15 della Costituzione stessa;

le modifiche recenti al Titolo V della Costituzione attribuiscono ruoli e competenze più forti agli Enti Locali e alle Regioni;

lo Statuto di un Comune è il luogo che definisce il patto di cittadinanza e le regole democratiche della convivenza nella comunità di riferimento e che alcuni Comuni italiani hanno di recente introdotto nei loro Statuti il riconoscimento di forme di elettorato attivo e passivo agli stranieri non comunitari purché residenti presso il Comune da un determinato periodo di tempo;

SI IMPEGNA

a elaborare una proposta di modifica delle normative del Comune di Bologna che preveda il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere per i cittadini stranieri di provenienza extra UE o apolidi residenti nel territorio comunale da un determinato periodo di tempo;

ad effettuare un percorso di udienze conoscitive finalizzate ad individuare le modalità più idonee ad estendere a livello comunale, nel rispetto delle leggi vigenti, le forme di partecipazione politica degli apolidi e degli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune;

INVITA PARLAMENTO E GOVERNO

ad attivarsi affinché la legislazione nazionale possa riconoscere al più presto a tutti gli stranieri residenti in Italia il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative.

f.to S. Lo Giudice, C. Merighi, D. Celli, G. M. Mazzanti, S. D'Onofrio, V. Monteventi, A. Mumolo, D. Lenzi, L. Barcelò, R. Sconciaforni""

APPROVATO con 23 voti favorevoli
4 voti contrari
2 astenuti
assenti

(D.S. – RIFORM. – RIF.CO. – VERDI)
(Bianchi e Noè del Gruppo TUA.BO. – FOR.IT.)
(Monaco e Salizzoni del Gruppo TUA.BO.)
(SO.CIV. – A.N.)